

Statuto Fondazione "Presidio Ospedaliero San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere"

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

É costituita ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e della L.R. (Regione Lombardia) 3/2003, una fondazione denominata

" Presidio Ospedaliero San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere " con sede in Castiglione delle Stiviere, Via Garibaldi n. 65.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Fondazione San Pellegrino".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalla normativa speciale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Finalità istituzionali

La Fondazione persegue esclusivamente finalità socio-sanitarie-assistenziali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità e negli ambiti disciplinari individuati in conformità alla programmazione regionale.

La Fondazione intende, in particolare, tutelare, promuovere, implementare, sostenere e valorizzare l'Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, migliorandone ed incrementandone l'attuale struttura, dotazione ed assetto quale organizzazione sanitaria complessa integrata con il territorio, le istituzioni locali e le comunità, nel contempo favorendone, direttamente od indirettamente, il totale recupero strutturale e funzionale.

Articolo 3

Servizi

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. In tale contesto la Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e servizi socio-assistenziali con quelli di ambito sanitario e relative alla qualità della vita, anche in applicazione della programmazione regionale e della cooperazione intersettoriale ed interistituzionale.

La Fondazione, inoltre, elabora ed attua, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria.

Ai fini di cui sopra, gli organi della Fondazione, ai sensi del presente statuto e secondo le rispettive competenze, individueranno i settori di intervento, le modalità del medesimo e la tipologia dei servizi erogati, nonché gli indici qualitativi e di efficacia che devono assisterli, provvedendo al costante monitoraggio e verifica della loro applicazione.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre

realità/strutture assistenziali;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;

h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i) istituire premi e borse di studio;

J) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali

Articolo 5

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è composto:

- dal fondo di rotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, da Partecipanti Istituzionali, da Partecipanti Sostenitori e da Partecipanti Donatori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Donatori.

Articolo 10

Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Articolo 11

Partecipanti Istituzionali

Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo stesso.

La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti Istituzionali sono nominati con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 12

Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche e giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. I Partecipanti Sostenitori sono nominati con delibera inappellabile del Consiglio di

Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei punti voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo. I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 13

Partecipanti Donatori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Donatori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, facciano alla medesima donazione di beni, materiali o immateriali, ovvero altre utilità impiegabili per il funzionamento della Fondazione. Il Consiglio di Indirizzo attribuisce, con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei punti voto, la qualifica di Partecipante Donatore a quei soggetti che contribuiscono alla Fondazione secondo i criteri dal medesimo Consiglio stabiliti.

La qualifica di Partecipante Donatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. I Partecipanti Donatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento

Articolo 14

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Presidente della Fondazione, decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza quella dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Donatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazioni

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche estragiudiziali. I Fondatori, Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 15

Organi della Fondazione

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Comitato di Garanzia;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 16

Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri.

La composizione sarà la seguente:

- fino a tre membri nominati dal Fondatore Azienda Ospedaliera "Carlo Poma", tra cui il Presidente;
- fino a tre membri nominati dall'ente locale Fondatore; un membro nominato dai Fondatori enti privati;
- un membro nominato, dai membri designati dagli enti Fondatori, tra i Partecipanti Istituzionali;
- un membro nominato, dai membri designati dagli enti Fondatori, tra Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori.

Il Consiglio di Indirizzo può cooptare al proprio interno, qualora lo ritenga utile od opportuno, fino ad altri due membri, scegliendoli tra i Partecipanti Istituzionali, Sostenitori e Donatori, In tal caso il Consiglio d'Indirizzo sarà composto da un massimo di undici membri.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del

bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altri Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a cinque, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi, dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- approvare il programma pluriennale delle attività;
- approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia di cui all'art. 3 del presente statuto;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale, Partecipante Sostenitore e Partecipante Donatore, nonché procedere alla relativa nomina;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nominare, al proprio interno, il Presidente della Fondazione tra i membri nominati dal Fondatore Azienda Ospedaliera "Carlo Poma";
- approvare il regolamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio d'Amministrazione;
- nominare il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi, che prevedano oneri per la Fondazione;
- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione; e nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- stabilire i criteri generali sulla base dei quali il Consiglio d'Amministrazione

individuera l'eventuale ente gestore dell'Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, nonchè verificare la corretta applicazione dei medesimi, anteriormente alla sottoscrizione dell'atto definitivo di affidamento della gestione;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo.

L'ottantacinque per cento dei punti/voto è attribuito ai membri rappresentanti i Fondatori, il dieci per cento ai membri nominati dai Partecipanti Istituzionali ed il restante cinque per cento tra i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori, in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione,

I punti/voto spettanti ai Fondatori sono suddivisi in parti eguali; nel caso in cui uno di essi non voglia ovvero non possa partecipare alla riunione, il numero dei suoi punti/voto si cumula con quello spettante al membro nominato dai Fondatori presente alla riunione, precedentemente indicato dal membro assente. Ove non si proceda alla designazione, i punti voto spettanti al membro assente sono suddivisi in parti uguali tra i membri nominati dai Fondatori presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dell'ottantacinque per cento dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del settanta per cento dei punti/voto determinati.

Le deliberazioni sono validamente adottate, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole del settanta per cento dei punti/voto rappresentati nella riunione.

Per le deliberazioni concernenti anche le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione occorre, oltre ai quorum costitutivo e deliberativo di cui al comma precedente, il voto favorevole di tutti i membri nominati dal Fondatore Azienda Ospedaliera "Carlo Poma"

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od l'impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dai segretario.

Articolo 17

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri sei membri, di cui almeno quattro scelti e nominati dal Consiglio d'Indirizzo su indicazione dei partecipanti privati e due su indicazione dell'ente locale Fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa. La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- individuare gli ambiti di intervento ed i servizi, di cui all'art. 3 del presente statuto, da proporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- elaborare il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia di cui all'art. 3 del presente statuto;
- individuare l'eventuale ente gestore dell'Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, facendo applicazione dei criteri generali fissati dal Consiglio d'Indirizzo ed attivando la procedura di verifica ai sensi dell'art. 16;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- proporre al Consiglio d'Indirizzo il regolamento della Fondazione; E deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi, che non prevedano oneri per la Fondazione;
- nominare i membri del Comitato tecnico-scientifico;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in

carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 18

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio d'Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio d'Indirizzo al proprio interno tra i membri nominati dal Fondatore Azienda Ospedaliera "Carlo Poma".

Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 19

Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di cinque membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica e tecnica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione, scelti anche tra i partecipanti alla Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal proprio Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 20

Comitato di Garanzia

Il Comitato dei Garanti della Fondazione è costituito da un numero variabile di membri, designati in parti uguali dai soggetti pubblici aderenti alla Fondazione. Il Comitato dei Garanti vigila sulla conformità allo statuto ed al pubblico interesse dell'attività della Fondazione, nonché sulla coerenza alle finalità dei principi d'azione da essa individuati. In particolare, il Comitato svolge una funzione di garanzia relativamente all'impiego delle risorse raccolte dalla Fondazione presso i cittadini e le comunità. Il Comitato dei Garanti determina il proprio funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei membri.

Articolo 21

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Il Collegio dei Revisori è organo di consulenza contabile e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 22

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni ovvero di altri enti territoriali, detti beni verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ai Fondatori Enti Pubblici.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 23

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati